

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (1/12/93)

**Assunzioni obbligatorie delle categorie
protette e tirocinio per portatori di handicap**

ART. 1

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica alle assunzioni, presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1968, n.482, come integrati dall'art.19 della legge 5 febbraio 1992, n.104, a favore delle persone portatrici di handicap di cui all'art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria di cui al testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Determinazione del numero dei posti

Le amministrazioni pubbliche, annualmente e comunque periodicamente, individuano, nell'ambito delle riserve dei posti da destinare alle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n.482, una percentuale dei posti, comunque non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento da coprire con portatori di handicap, previo periodo di tirocinio prelaborativo.

ART. 3

Pubblicità dei posti da coprire

Delle proprie determinazioni sulla quantità e tipologia di professionalità da acquisire, le amministrazioni provvedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante appositi bandi, dandone altresì comunicazione agli uffici provinciali del lavoro.

Detti bandi devono indicare:

- a) il numero dei posti e le tipologie di professionalità disponibili;
- b) il titolo di studio richiesto;
- c) il possesso degli ordinari requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
- d) età ricompresa tra i 18 e 55 anni, non elevabili.

ART. 4

Modalità di formazione delle graduatorie

L'amministrazione predispose le graduatorie, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio, ammettendo gli interessati al tirocinio previa verifica dell'idoneità delle mansioni da svolgere, da effettuare a cura della USL di residenza del lavoratore.

ART. 5

Convenzioni

Le convenzioni da stipularsi, ai sensi dell'art.17 della legge 28 febbraio 1987, n.56, tra commissione regionale dell'impiego e

singola amministrazione, debbono prevedere le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio prelaborativo, che non può comunque essere inferiore a sei mesi e superare la durata massima di due anni, individuando, in particolare, i servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio.

ART. 6

Nomina in ruolo

Al termine del periodo di tirocinio, i soggetti portatori di handicap, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono nominati in ruolo nella qualifica e profilo per il quale si è svolto il tirocinio.

ART. 7

Norma transitoria

In via transitoria, le amministrazioni pubbliche, compatibilmente con le percentuali di disponibilità previste dalla legge 2 aprile 1968, n.482, possono disporre le assunzioni delle persone portatrici di handicap che hanno svolto presso le amministrazioni stesse, entro il 31 dicembre 1993, attività di tirocinio a carattere formativo per almeno due anni.

La presente direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20/12/93.